

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI AREE DI VALORE TURISTICO ED AMBIENTALE ALL'INTERNO DEL PARCO DEL FRIGNANO E DEL COMUNE DI PIEVEPELAGO.

Premesso che:

- dall'anno 2009 all'anno 2018 è stata definita una convenzione tra il Comune di Pievepelago ed il Consorzio del Parco Regionale dell'Alto Appennino Modenese riguardante la "Valorizzazione di aree di valore turistico ambientale all'interno del Parco del Frignano e del comune di Pievepelago";
- l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale a far tempo dall'anno 2012 è subentrato al disciolto Consorzio per le disposizioni di cui alla L. R. 24/2011 e s.m.i.;
- nell'anno 2019, con Deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente n. 26 in data 28/02/2019 e Delibera del Consiglio Comunale di Pievepelago n. ____ in data _____ è stata approvata la nuova "Convenzione per la valorizzazione di aree di valore turistico ambientale all'interno del Parco del Frignano e del Comune di Pievepelago";
- con D.G.R. 444 del 04/05/2020 e Deliberazione del C.E. n. 28/2020 in data 29/04/2020 è stata approvata La Convenzione con la Regione Emilia Romagna per l'esercizio delle funzioni tecnico amministrative e di tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile regionale insistenti sul territorio della Provincia di Modena poi sottoscritta il ____ maggio 2020;
- nell'anno 2020, con Deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente n. 52 in data 27/07/2020 e Delibera del Consiglio Comunale di Pievepelago n. ____ in data _____ è stato approvato l'"Accordo di programma ai sensi dell'art. 59 della L.R. n. 24/2017 avente ad oggetto la mitigazione e la sistemazione ambientale della Zona "C 4 Monte Albano, Poggio Scorzatello" del Piano Territoriale del Parco regionale dell'Alto Appennino Modenese a seguito della sostituzione della seggiovia denominata S. Annapelago - Poggio Scorzatello nel Comune di Pievepelago (MO)";
- si rende necessario provvedere all'attivazione di un nuovo rapporto convenzionale dedicato alla gestione degli ambiti demaniali per rendere compatibile l'utilizzo turistico estivo ed invernale con le finalità di tutela e conservazione dell'ambiente naturale e del paesaggio e un nuovo rapporto convenzionale dedicato alla gestione accessi e della sosta veicoli a motore nell'Alta valle delle Tagliole e del Lago Santo;
- il Comune di Pievepelago e l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale si sono dati l'obiettivo di coordinare e sviluppare gli interventi di valorizzazione di una tra le aree più frequentate dell'Appennino Tosco-Emiliano con l'obiettivo di razionalizzare e limitare l'utilizzo del mezzo a motore individuale e quindi favorire il trasporto collettivo, con mezzi elettrici a piedi o in bicicletta al fine di ridurre gli impatti sull'ambiente e l'inquinamento dell'atmosfera;
- che il Comune di Pievepelago e l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale si sono dati l'obiettivo di coordinare e sviluppare gli interventi di valorizzazione del territorio ricercando ogni forma di collaborazione e sinergia possibile;
- VISTA la deliberazione C.C. nr. 13 del 22-04-2024 di approvazione della nuova convenzione;
- CONSTATATO che la stessa con atto C.C. nr. 22 del 05-09-25 del Comune di Pievepelago e nr. 63 del 26/10/2025 dell'Ente di gestione dei parchi e della biodiversità Emilia Centrale è stata revocata, per le motivazioni contenute nelle suddette deliberazioni;

vista la necessità di addivenire ad una nuova formulazione del testo condivisa dalle parti;

VISTE le deliberazioni C.C. nr. ... del .././.... e del C.E. del .././.... di approvazione della nuova bozza di convenzione

Tutto ciò premesso
con il presente atto, valido tra le parti ad ogni effetto di legge

tra

VALERIO FIORAVANTI, in qualità di Direttore dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale (C. F. 9416402367) autorizzato alla stipula per le disposizioni di cui alla Deliberazione di Comitato Esecutivo n. _____ in data _____

e

BERNARDI MICHELE in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Pievepelago (C.F. 00632850368) autorizzato alla stipula con deliberazione consiglio comunale n. _____ in data _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

CAPO (1)
TERRENI IMPIANTI DA SCI

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, in seguito denominato "Ente", concede al Comune di Pievepelago, in seguito denominato "Comune", l'uso dei terreni posti nella foresta regionale Pievepelago nel Comune di Pievepelago così distinti al N.C.T. del Comune di Pievepelago (MO):

- Foglio n. 40 Mappali n. 52-53-54-61 (parziali) 62 (parziale), 63,
destinati a impianti di risalita e relative piste di discesa e fondo come da planimetria in atti

La concessione riguarda esclusivamente l'utilizzo a fini turistici delle aree per l'utilizzo sciistico e la frequentazione turistica estiva ed invernale.

La concessione non comprende l'utilizzo agro silvo forestale delle aree che rimane ad esclusivo appannaggio del Concessionario compreso l'eventuale affitto delle radure ai fini di pascolo.

Permane il divieto di accesso dei mezzi motorizzati da parte dei fruitori mentre è concesso ai gestori previa autorizzazione da parte del Concessionario. Tale autorizzazione non è richiesta per i mezzi battipista, mezzi per la sicurezza, macchine operatrici e mezzi per il trasporto per le opere.

Art. 2 – Durata della concessione

La presente concessione avrà la durata di anni 21 (ventuno) a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Art. 3 – Ripristino dei luoghi

In caso di non rinnovo della concessione, gli impianti dovranno essere rimossi entro un anno dalla data di scadenza della convenzione a cura e spese del concessionario, senza che questi abbia diritto a compensi o ad indennizzi di qualsiasi genere.

Il terreno attraversato dagli impianti dovrà essere convenientemente risistemato, a spese del

Concessionario, nelle condizioni in cui si trovava prima della costruzione degli impianti stessi. Ogni eventuale deroga al ripristino allo stato originario dei luoghi dovrà essere autorizzata dalla Regione Emilia Romagna proprietaria dell'area ed essere conforme alle norme e alla legislazione vigente e alle scelte di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Art. 4 – Oneri gestionali

Il Concessionario è tenuto alla realizzazione delle opere ed interventi di mitigazione e ripristino ambientale definiti nell'Accordi di Programma citato nelle premesse.

Ogni onere gestionale riguardante gli impianti sciistici, le piste da sci e gli immobili di servizio per l'utilizzo turistico invernale ed estivo sono in capo al Concessionario.

Il Concessionario si impegna a munirsi delle autorizzazioni e licenze necessarie per la realizzazione e l'uso degli impianti in osservanza delle norme e leggi vigenti sollevando l'Ente Parchi concedente, da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale.

Il Concessionario inoltre ha l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti norme di sicurezza ed igiene degli impianti provvedendo a propria cura e spese a tutti gli oneri conseguenti, ivi comprese le opere di manutenzione necessarie alla funzionalità degli impianti.

Il Comune concessionario è obbligato a provvedere all'assicurazione del bene concesso e degli impianti realizzati per un congruo importo contro eventuali danni causati da incendio, dalla caduta di fulmini o da altre cause, con polizza, e/o appendice di polizza già in essere, vincolata a favore della Regione Emilia-Romagna, proprietaria dei terreni, cui spetterà il diritto di nominare periti a discutere eventuali indennizzi di danni sofferti.

Il Concessionario, in relazione alla valorizzazione turistica e commerciale dell'area è tenuto a versare al Concedente una somma annuale pari ad euro 350,00 (trecentocinquanta,00) (esente iva trattandosi di canone concessorio) che saranno utilizzati per la salvaguardia dell'ambiente ed il miglioramento della fruizione dell'area Demaniale e delle zone di maggiore fragilità ecologica del Parco dell'Alto Appennino Modenese nel Comune di Pievepelago.

In caso di sub-concessione, come previsto nell'art. 7, tale somma potrà essere versata direttamente dal sub-concessionario.

Art. 5 – Vigilanza e utilizzi forestali

Il Concessionario è tenuto a vigilare con ogni diligenza affinché non si verifichino danni di qualsiasi genere all'adiacente proprietà boschiva.

E' vietato il taglio e qualsiasi danneggiamento alle piante esistenti ed ogni tipo di intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dal Concedente in ottemperanza alle norme vigenti relative al: Parco regionale dell'Alto Appennino Modenese; del Sito Rete Natura 2000 "Monte Giovo, Monte Rondinaio"; sottoposto al Regolamento Forestale Regionale n. 2/2018 nonché sottoposta a vincolo paesaggistico ex D.lgs n.42/2004.

Tutti i lavori di taglio e di ripulitura derivanti dall'esecuzione dei lavori oggetto del presente atto sono a carico del Concessionario, il materiale legnoso, comunque ricavabile, dovrà essere accatastato a spese ed a cura del Comune medesimo e rimarrà in assoluta ed incondizionata proprietà dell'Ente Parchi.

Il concessionario dovrà consentire il libero accesso alla Regione Emilia-Romagna e all'Ente Parchi

Concedente per i sopralluoghi che, nelle rispettive competenze, riterranno opportuno effettuare.

Art. 6 – Obblighi verso la proprietà

Il Concessionario resta comunque obbligato al risarcimento alla Regione Emilia-Romagna dei danni che per qualsiasi motivo dovessero verificarsi alla proprietà regionale, suolo, soprassuolo, cose, animali, fabbricati e manufatti, anche al di fuori delle aree di occupazione degli impianti, in dipendenza dell'esercizio e manutenzione degli impianti.

Alla stima dei danni suddetti la Regione Emilia-Romagna o l'Ente Parchi provvederà attraverso i propri organi competenti.

Il Concessionario è inoltre tenuto all'osservanza e rispetto delle norme e vincoli vigenti assumendosene ogni responsabilità anche al fine di prevenire possibili danni alle aree concesse. Ad esempio, dovrà provvedere a svolgere le regimazioni idriche sulle piste di discesa e sulle piste di servizio da attuarsi attraverso idonee opere di sistemazione superficiale ed il completamento delle opere di inerbimento da svolgersi secondo le prescrizioni rilasciate.

Art. 7 – Sub-concessione

Il Concessionario potrà richiedere al Concedente autorizzazione a sub-concedere a terzi la gestione delle aree di cui all'Art. 2 ivi compresa la facoltà di affidare a terzi gli eventuali servizi gestionali, esazione e pulizia, alle seguenti condizioni:

- 1) che il soggetto aspirante alla sub-concessione sia un soggetto economico dotato di partita Iva;
- 2) che il soggetto aspirante espressamente assuma, nei confronti del Concedente in solido con il Concessionario, l'obbligo dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni che fanno capo al Concessionario in forza del presente atto, comprese quelle del precedente articolo, ove non derogate dal presente articolo,
- 3) che la durata della sub-concessione in qualunque momento venga posta in essere, non superi la durata della concessione originaria tra le due amministrazioni;
- 4) che al soggetto aspirante sia inibita ogni altra forma di sub-concessione a terzi;
- 5) che il soggetto aspirante manlevi il Concedente da ogni responsabilità;
- 6) che il soggetto aspirante sia in regola con la normativa che regola gli appalti pubblici.

Tutti i requisiti, le condizioni e gli impegni di cui sopra dovranno risultare da apposito atto stipulato tra il Concessionario e l'aspirante sub-Concessionario e che il Concessionario dovrà allegare all'istanza di sub-concessione che presenterà al Concedente.

Dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla sub-concessione risponde in solido il soggetto terzo sub-Concessionario verso il Concedente e il Concessionario, compresa la manleva del Concedente da ogni responsabilità.

Rimane inoltre stabilito che il Concedente ai fini dell'esecuzione del presente atto, terrà rapporti esclusivamente con il Concessionario e che nessuna richiesta o azione, per nessun titolo o motivo attinente alla gestione dei beni posti reciprocamente in concessione, potrà dal sub-Concessionario essere avanzata nei confronti del Concedente.

Il Concessionario resta comunque responsabile nei confronti del Concedente dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla presente convenzione.

In ogni caso il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Concedente da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza degli interventi previsti dalla presente convenzione o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze

comunque connesse con la progettazione, l'esecuzione dei lavori e con la gestione dei beni e dei servizi.

Il Concedente non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del Concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi di alcun genere.

Rimane peraltro stabilito che nei contratti il Concessionario dovrà imporre oltretutto l'osservanza delle leggi, capitolati e norme vigenti, anche il rispetto preciso di tutti gli obblighi da lui assunti verso il Concedente nascenti dalla presente convenzione.

CAPO (2) PARCHEGGIO LAGO SANTO

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

Il Comune di Pievepelago, d'ora innanzi denominato "Concedente" affida in concessione all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale d'ora innanzi denominato "Concessionario" la gestione dell'area destinata a parcheggio pubblico in località Lago Santo per il periodo di 21 (ventuno) anni con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto alle condizioni di cui alla presente convenzione nonché la realizzazione e gestione delle opere di cui al successivo Art. 3.

Per tutta la durata della convenzione l'Ente Concessionario assume a proprio esclusivo carico gli obblighi e le responsabilità sancite dalla legge a carico del proprietario impegnandosi comunque a sollevare il Comune Concedente da ogni evenienza di danno.

La gestione delle aree per la sosta e per gli accessi dei mezzi motorizzati alle aree di parcheggio e alla strada Comunale Tagliole – Parcheggio Lago Santo verrà definita attraverso uno specifico Regolamento che sarà concordato ed approvato da entrambi: Comune di Pievepelago ed Ente per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale.

Il Regolamento potrà prevedere agevolazioni e gratuità per peculiari categorie di fruitori o per eventi particolari organizzati nell'area del Lago Santo e potrà essere aggiornato periodicamente attraverso l'accordo tra parti.

Art. 2 – Aree e infrastrutture concernenti la concessione e durata

L'area pubblica oggetto della concessione di cui al precedente art. 1 così di seguito individuata secondo il NCT: Comune di Pievepelago, Foglio n. 73 mappali:

- 2-3-29-5-9-10-30
- Aree di sosta veicolare la cui superficie è calcolata in complessivi ____ mq e per n. ____ spazi di sosta;
- Fabbricato di guardiania situato sul mappale
- altre eventuali aree pubbliche comunali funzionali alla realizzazione del nuovo parcheggio collocato nei pressi delle frazioni di Ca' di Serra o di Casa Mordini;
come da planimetria allegata.

La presente convenzione ha una durata di 21 (ventuno) anni che decorreranno dalla data di sottoscrizione.

Art. 3 – Opere di investimento

Nell'ambito del rapporto di collaborazione tra le parti Il Concessionario si impegna a progettare e realizzare opere di miglioramento per la fruizione pubblica dell'area

Il progetto includerà la realizzazione delle seguenti opere e infrastrutture:

- Realizzazione di un sistema automatizzato di accesso ai parcheggi e alla strada comunale per il Lago Santo, previa ordinanza comunale di chiusura, nonché di pagamento elettronico e telematico;
- Miglioramento dei sentieri che dal parcheggio L. Santo conducono all'area del Lago ed ai rifugi adiacenti con particolare attenzione all'utenza disabile e debole;
- Interventi di manutenzione straordinaria al parcheggio esistente ed alla segnaletica orizzontale e verticale;
- Eventuale acquisto di mezzi per il trasporto collettivo o individuale a motore elettrico;
- Eventuale realizzazione di nuovi ulteriori parcheggi pubblici su aree di proprietà pubblica comunale o su aree private da acquisire; per l'utilizzo di tali parcheggi potrà essere previsto un pedaggio;

Il progetto predisposto dal Concessionario sarà concordato con il Concedente in ogni sua fase come previsto delle normative vigenti ed in particolare dal D.lgs n. n. 36/2023

Si decide sin d'ora che, una volta concordato il Progetto o Esecutivo delle opere che implicano una trasformazione del territorio, questo sarà approvato attraverso la procedura prevista dalla L.R. n. 24/2017 all'art. 53 "Procedimento unico".

Art. 4 – Attività di gestione

Al Concessionario spetta il compito della gestione dei servizi connessi alla regolamentazione e al pedaggio delle aree di sosta veicolare ed alla manutenzione ordinaria delle stesse ed in particolare:

- la gestione dei sistemi di accesso e pedaggio alle aree di parcheggio ed alla strada comunale Tagliole - Parcheggio Lago Santo;
- l'organizzazione di un presidio con uno o più operatori in loco per agevolare i fruitori nei periodi di maggiore afflusso e frequentazione;
- l'organizzazione un servizio di trasporto pubblico con navetta verso il Lago Santo e ritorno, organizzazione di un punto di noleggio di biciclette a pedalata assistita o altro mezzo elettrico; tali servizi saranno collocati nei pressi di un parcheggio a valle;
- la rendicontazione al Concedente degli incassi per le aree di sosta a pagamento realizzati nell'anno entro il 31 marzo dell'anno successivo;
- mantenere le aree area adibite a parcheggio, gli impianti e i servizi accessori nelle normali condizioni di manutenzione ordinaria, in modo che al termine della concessione i parcheggi, nel suo complesso e nelle singole parti, risulti nelle regolari condizioni d'uso, compatibilmente con il deperimento e/o l'eventuale obsolescenza dovuti al decorso del tempo;
- collaborare con il Corpo Unico di Polizia Locale del Frignano alla vigilanza concernente l'applicazione del Regolamento per l'accesso alle aree di sosta ed alla strada Comunale Tagliole – Parcheggio Lago Santo di cui all'Art. 1; il personale dell'Ente Concessionario, ossia i Guardia-parco, potranno elevare sanzioni in violazione del Regolamento citato.

A fronte dell'attività di gestione il concessionario incamererà tutto quanto derivante dall'applicazione delle tariffe fatto salvo quanto previsto dal successivo art.5

Art. 5 Altri oneri e rimborsi spese-in capo al Concessionario

Tenuto conto dell'andamento medio delle entrate afferenti la gestione dell'area, qualora le entrate superino i 57.500,00 (cinquantasettemilacinquecento) euro al netto dell'IVA, il concessionario si

impegna a riconoscere al concedente il 60% (sessanta per cento) della parte eccedente. La soglia sopraindicata, ovvero 57.500,00 euro, sarà aggiornata proporzionalmente all'eventuale aumento delle tariffe di cui al successivo art. 6.

Si precisa che tale eventuale somma eccedente che l'ente Parchi verserà al Comune non è soggetta ad iva ai fini fiscali.

Il Concessionario si impegna inoltre a: contribuire annualmente ai costi per la spalata neve della strada Comunale Tagliole – Parcheggio Lago Santo e del parcheggio fino ad un massimo di 3.000,00 (tremila) euro a stagione invernale; il contributo verrà erogato in base alla copertura nevosa della stagione invernale e più esattamente sulla base del 50% delle spese sostenute e rendicontate dal Comune di Pievpeologo concedente; tale quota percentuale così calcolata non potrà comunque eccedere i 3.000,00 euro. Ai fini delle imposte si ribadisce che trattasi di rimborso spese

Il concessionario, ai sensi dell'art. 118 del RDL 3267/1923 resta obbligato a pagare qualsiasi tassa, imposta, sovrimposta o tributo che venisse accertato sulla base della normativa vigente gravante sui beni oggetto della concessione e sugli eventuali impianti che verranno realizzati.

Art 6 – Gestione aree parcheggio e tariffe

Le aree gestite a pedaggio sono indicate, in prima istanza, nella planimetria di cui all'art. 2 della presente convenzione.

A queste si aggiungeranno le aree gestite a pedaggio realizzate con le opere di cui all'Art. 3.

Vengono applicate, in prima istanza, le tariffe definite dall'Ente Concessionario per l'anno 2023.

Le tariffe saranno aggiornate ogni due anni dalla stipula della presente Convenzione o quando saranno realizzate e funzionanti le nuove opere di cui all'Art. 3.

L'aggiornamento delle tariffe sarà proposto dal Concessionario al Concedente in relazione ai costi sostenuti e ai servizi offerti entro il 31 gennaio dell'anno di aggiornamento. Il Concedente può chiedere modifiche motivate e trasmetterle al Concedente entro il 31 marzo dello stesso anno.

La gestione del parcheggio da parte dell'Ente Concessionario viene resa mediante l'impiego di personale proprio e/o da reclutarsi secondo forme, modi e condizioni previsti dalla normativa vigente e mezzi tecnici nella esclusiva disponibilità, e secondo l'organizzazione dell'Ente stesso, mentre la tariffa prevista per la sosta potrà essere riscossa anche mediante dispositivi di controllo della durata della sosta o di emissione automatica del ticket giornaliero.

All'interno dei parcheggi con sosta a pagamento dovranno essere previsti gli spazi per un posto auto a favore dei servizi di "pronto soccorso" e di "soccorso alpino" nonché per le vetture condotte da disabili certificati in numero e tipologia nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'Ente Concessionario dovrà inoltre impegnarsi ad agevolare la sosta dei veicoli di servizio in caso di manifestazioni organizzate dal Comune, concordandone le agevolazioni d'ingresso.

Le eventuali forme di gratuità o di sconto saranno definite da uno specifico regolamento concordato e approvato dal Comune e dall'Ente.

Al concessionario è delegato il ruolo di autorità competente sull'utilizzo degli spazi di parcheggio; il concessionario, attraverso il proprio personale di vigilanza, svolgerà l'attività di controllo e di sanzione riguardante le violazioni alle norme sulla sosta dei veicoli nelle aree di cui al presente articolo e ne introiterà gli importi.

Art. 7 – Sub-concessione

Il Concessionario potrà richiedere al Concedente autorizzazione a sub-concedere a terzi la gestione delle aree di cui all'Art. 2 ivi compresa la facoltà di affidare a terzi gli eventuali servizi gestionali, esazione e pulizia, alle seguenti condizioni:

1. che il soggetto aspirante alla sub-concessione sia un soggetto economico dotato di partita Iva o associazione regolarmente iscritta al registro regionale;
2. che il soggetto aspirante espressamente assuma, nei confronti del Concedente in solido con il Concessionario, l'obbligo dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni che fanno capo al Concessionario in forza del presente atto, comprese quelle del precedente articolo, ove non derogate dal presente articolo,
3. che la durata della sub-concessione in qualunque momento venga posta in essere, non superi la durata della concessione originaria tra le due amministrazioni;
4. che al soggetto aspirante sia inibita ogni altra forma di sub-concessione a terzi;
5. che il soggetto aspirante manlevi il Concedente da ogni responsabilità;
6. che il soggetto aspirante sia in regola con la normativa che regola gli appalti pubblici.

Tutti i requisiti, le condizioni e gli impegni di cui sopra dovranno risultare da apposito atto stipulato tra il Concessionario e l'aspirante sub-Concessionario e che il Concessionario dovrà allegare all'istanza di sub-concessione che presenterà al Concedente.

Dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla sub-concessione risponde in solido il soggetto terzo sub-Concessionario verso il Concedente e il Concessionario, compresa la manleva del Concedente da ogni responsabilità.

Rimane inoltre stabilito che il Concedente ai fini dell'esecuzione del presente atto, terrà rapporti esclusivamente con il Concessionario e che nessuna richiesta o azione, per nessun titolo o motivo attinente alla gestione dei beni posti reciprocamente in concessione, potrà dal sub-Concessionario essere avanzata nei confronti del Concedente.

Il Concessionario resta comunque responsabile nei confronti del Concedente dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla presente convenzione.

In ogni caso il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Concedente da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza degli interventi previsti dalla presente convenzione o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la progettazione, l'esecuzione dei lavori e con la gestione dei beni e dei servizi.

Il Concedente non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del Concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi di alcun genere.

Rimane peraltro stabilito che nei contratti il Concessionario dovrà imporre oltretutto l'osservanza delle leggi, capitoli e norme vigenti, anche il rispetto preciso di tutti gli obblighi da lui assunti verso il Concedente nascenti dalla presente convenzione.

DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBI I CAPI

Art. 1

Oltre che nei casi in precedenza espressamente previsti, la concessione potrà essere revocata dal concedente in qualsiasi momento prima del termine nei seguenti casi:

- trasferimento o sub-concessione totale o parziale della concessione, senza la preventiva autorizzazione del concedente;
- in caso di gravi infrazioni da parte del concessionario alle condizioni della concessione, a giudizio del concedente e dopo diffida del concedente stesso a rimuoverle, nonché in caso di recidiva;
- in caso di pubblica necessità determinabile ad insindacabile giudizio del concedente.

Art. 2

La presente concessione potrà essere rinnovata, per una sola volta e per un ulteriore periodo pari a quello del presente atto, dietro formale assenso delle parti a seguito di proposta da presentarsi almeno sei mesi prima della sua scadenza, a giudizio ed alle condizioni che saranno stabilite di comune accordo tra le due amministrazioni interessate, (Comune di Pievepelago ed Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale).

Art. 3

Il concessionario dichiara di accettare, senza eccezioni o riserva alcuna, tutte le condizioni della presente concessione.

Il concessionario, sottoscrivendo la presente convenzione, accetta i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e si impegna altresì a destinarli agli scopi di cui ai precedenti capi (1) e (2) e comunque ad usi non in contrasto con le normative previste dal vigente P.R.G. e regolamenti del Comune di Pievepelago, nonché con il Piano Territoriale del Parco e regolamenti dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale.

Art. 4

Sotto pena di revoca della concessione, il concessionario non potrà farsi sostituire né parzialmente e neppure temporaneamente o anche solamente di fatto, nelle obbligazioni tutte assunte nei confronti del concedente con il presente atto.

Dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte nei confronti del concedente con il presente atto ne sarà comunque responsabile esclusivamente il concessionario.

Alle clausole di cui sopra è ammessa deroga ai sensi dei precedenti art. 7 capi (1) e (2).

Art. 5

Il concessionario resta comunque responsabile nei confronti del concedente dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla presente convenzione.

In ogni caso il concessionario si obbliga a tenere indenne il concedente da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza degli interventi previsti dalla presente convenzione o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la progettazione, l'esecuzione dei lavori e con la gestione dei beni e dei servizi. Il concedente non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi di alcun genere.

Rimane peraltro stabilito che nei contratti il concessionario dovrà imporre oltretutto l'osservanza delle leggi, capitoli e norme vigenti, anche il rispetto preciso di tutti gli obblighi da lui assunti verso il concedente nascenti dalla presente convenzione.

Art. 6

Ogni variazione o innovazione ai beni immobili, agli impianti fissi ed ai servizi accessori, dovrà essere preventivamente autorizzata dal concedente.

Art. 7

Il concessionario, ai sensi dell'art. 118 del R.D. L. 30/12/1923 n. 3267, resta obbligato a pagare qualsiasi tassa, imposta, sovrimposta o tributo che venisse accertato dagli organi fiscali, gravante sui beni oggetto della concessione e sugli eventuali impianti che verranno realizzati.

Il concessionario dovrà essere in regola per tutto quanto contemplato dalle vigenti disposizioni legislative in materia fiscale. Dovrà inoltre assicurare l'assolvimento di tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali. Saranno inoltre sempre a carico del concessionario, esclusa sempre ogni e qualsiasi rivalsa nei confronti del concedente, tutte le spese

per il personale, per forniture di acqua, di energia, di carburante, di lubrificanti, di dotazioni, di scorte, per pubblicità, e simili derivanti dalla gestione.

Art. 8

Il concessionario è esonerato dal prestare la cauzione a garanzia degli obblighi contrattuali.

Art. 9

Il concessionario è costituito custode del bene, ed è responsabile civilmente e penalmente di qualsiasi danno arrecato sia all'ambiente che a persone, animali, cose, colture o immobili da chiunque causati, in conseguenza del loro uso o dall'esecuzione di qualsiasi opera manutentiva o innovativa sugli stessi.

Art. 10

Per qualunque eventuale controversia inerente la presente convenzione, sarà competente il Foro di Modena.

Art. 11

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del DPR 26-04-1986 NR. 131 come modificato con D.lgs 139/2024 –

Per quanto riguarda la registrazione dell'atto si richiama sempre il suddetto D.lgs. 139/2024 e ss.mm.

Le eventuali spese di registrazione saranno suddivise in parti uguali fra le amministrazioni firmatarie. Si precisa comunque che:

- per quanto riguarda le somme di cui all'art. 4 – parte I trattandosi di canone concessorio non essendo soggetto ad iva sosterà l'imposta nella misura del 2%
- per le somme di cui all'art. 4 – parte II verrà liquidata l'imposta di registro annualmente solo se si presenta il caso

Art. 12

La sottoscrizione della presente Convenzione potrà avvenire nel rispetto termini stabiliti dall'Art. 5 della D.G.R. 444 del 04/05/2020 ovvero previa preventiva comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza che potrà opporre motivato diniego nel termine dei 45 (quarantacinque) giorni successivi, decorsi i quali l'assenso della Regione si considera acquisito.

Letto, approvato e sottoscritto.

per l'Ente di Gestione per I Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale

Arch. Valerio Fioravanti

Originale firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e smi e norme ad esso collegate

per il Comune di Pievepelago

Dott. Bernardi Michele

Originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e smi e norme ad esso collegate